

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2036/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione

TRA

, rappresentata e difesa dall'avv.
, come da procura in atti;

ATTRICE IN RIASSUNZIONE - OPPOSTA

E

, rappresentati e difesi

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- OPPONENTI

CONCLUSIONI

dall'avv. Ugo Campese, come da procura in atti;

Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 6/5/2021, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8/5/2020 la quale mandataria di incorporante la Banca della Campania S.p.a. giusta atto per Notaio Soli in Modena rogato in data 17.11.2014 rep. 43405/13401, conveniva in giudizio i signori esponendo che in data 16.09.2011 la Banca della Campania S.p.a. aveva notificato atto di pignoramento immobiliare ai coniugi in virtù di mutuo ipotecario per atto Notar Vigorita e che con ricorso del 23.04.2019 i debitori pignorati avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., con richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare n. 58/2011, promossa dalla Banca della Campania S.p.a sui beni immobili siti in alla



`. A motivi del ricorso i avevano rappresentato che in data 12/1/2019 la coniugi Banca della Campania S.p.a aveva notificato loro, giusta precedente ordinanza dell'giudice dell'esecuzione, un atto di rettifica di pignoramento immobiliare, nonostante la banca risultasse cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 18.11.2014, con conseguente estinzione della società, ragion per cui la Banca della Campania S.p.a. aveva perso la capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che tutta l'attività processuale posta in essere dal momento della cancellazione (18.11.2014) era tamquam non esset. Con provvedimento del 6.2.2020 il G.E., Dott.ssa Serena Berruti, aveva sospeso la procedura espropriativa ai sensi dell'art. 624 c.p.c., assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, per cui essa BPER Credit Management S.C.p.A. proponeva in riassunzione il presente giudizio onde sentire dichiarare infondata e rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dagli esecutati, argomentando che l'incorporazione per fusione non estingue la società incorporata né crea un nuovo soggetto di diritto, bensì dà vita ad una unificazione paritaria mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, con la conseguenza che non vi sarebbe alterità soggettiva tra la società incorporata e quella risultante dalla fusione, ragion per cui l'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori pignorati era infondata.

Si costituivano in giudizio , i quali ribadivano le ragioni della loro opposizione all'esecuzione già esposte nel ricorso per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare e chiedevano dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Banca della Campania S.p.a. con riferimento all'atto di rettifica di pignoramento immobiliare ad essi notificato in data 12/1/2019 e alla trascrizione del medesimo atto nei Registri Immobiliari.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione all'esecuzione di a è fondata e va pertanto rigettata.

Invero la Banca della Campania s.p.a. si è estinta, ai sensi dell'art. 2495 c.c., in virtù della sua cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta il 17 novembre 2014, per cui, l'atto di rettifica di pignoramento immobiliare in data 12/1/2019 proveniente dal legale rappresentante della Banca della Campania S.p.a., ben 4 anni dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, è da considerarsi posto in essere da una società estinta e, quindi, priva di capacità giuridica.



E' vero, come sostenuto dalla creditrice opposta, che in seguito alla riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c. induce a ritenere che la fusione è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo, attuandosi il semplice mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente. Ma resta il fatto che il 17/11/2014 la stessa Banca della Campania S.p.a. ha richiesto spontaneamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, come documentato a pag. 63 della visura storica CCIAA della Banca della Campania S.p.a. e come peraltro incontestato dalla banca opposta. Orbene l'art. 2495, comma 2, c.c., ricollega alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese la sua automatica estinzione e quindi perdita della capacità giuridica della società e perdita della rappresentanza legale da parte della persona fisica che ricopriva l'organo deputato ad agire in nome e per conto della società (cd. rappresentanza organica).

Ne deriva che l'atto di rettifica del pignoramento immobiliare proveniente da detta società estinta e posto in essere dal sedicente legale rappresentante è da considerarsi privo di qualsiasi effetto giuridico, in quanto proveniente da soggetto giuridico non più esistente e sottoscritto da persona priva di qualsiasi potere di rappresentanza sostanziale e processuale. Sul punto va confermato quanto già esposto e motivato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di sospensione n. 58/2011 R.G.E. del 6/2/2020. Nel detto provvedimento si legge: pur condividendosi, in linea generale, l'assunto per cui "in tema di fusione, l'art. 2504-bis c.c. (come modif. dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente della medesima modificativa-evolutiva compagine societaria, conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione "mortis causa" ed essendo impedita l'interruzione del processo" (Cass. 10 dicembre 2019 n. 32208) occorre però considerare che la detta affermazione trova un limite nel caso in cui la società incorporata sia stata cancellata dal registro delle imprese, in quanto l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, né può far valere la persistenza di una sua legittimazione attiva



(sul punto si rinvia alla medesima Cass. 10/12/2019 n. 32208, che richiama espressamente Cass. 15 febbraio 2013 n. 3820).

Invero, quanto argomentato dalla banca opposta, sarebbe risultato fondato se ad operare la rettifica del pignoramento fosse stata la stessa BPER e per essa il suo legale rappresentante, non il (non più) legale rappresentante della Banca della Campania S.p.a. estinta in data 17/11/2014 ai sensi dell'art. 2495 c.c., in virtù della sua richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore indeterminabile

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- a per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione attiva della Banca della Campania S.p.a. con riferimento all'atto di rettifica di pignoramento immobiliare notificato a detti opponenti in data 12/1/2019 e alla trascrizione del medesimo atto nei Registri Immobiliari
- 2) Condanna l'opposta banca al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio che liquida in per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario

Così deciso in data 14/8/2021

Il Giudice – dr. Flavio Cusani

